



# *Corte dei Conti*

## SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo  
eseguito sulla gestione finanziaria  
della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

per l'esercizio 2014

Relatore: Presidente Luciano Calamaro



Determinazione n.93/2016



La

# *Corte dei Conti*

in

## *Sezione del controllo sugli enti*

nell'adunanza del 19 luglio 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il d.p.c.m. 10 marzo 2010 con il quale la RAI S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della richiamata legge n. 259 del 1958;

visto il bilancio di esercizio della Società, relativo al 2014, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della legge n.259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Luciano Calamaro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per l'esercizio 2014;

considerato che dall'analisi del bilancio e della documentazione acquisita dalla Società è emerso che:

- il conto economico della Capogruppo riferito all'esercizio 2014 registra un utile netto pari a 47,9 milioni di euro;
- il patrimonio netto 2014 pari a 346,3 milioni di euro evidenzia una crescita rispetto all'esercizio 2013 (il cui ammontare era di 298,4 milioni) dovuta al positivo risultato d'esercizio;
- il conto economico consolidato 2014 espone un risultato positivo di 57,9 di euro, aumentato rispetto al

MODULARIO  
C. C. - 2

MOD. 2



# Corte dei Conti

2013 che portava un ammontare di 5,3 milioni di euro;

- il ricavo derivante dalla pubblicità ha evidenziato una flessione, pari a 7,3 milioni di euro rispetto al 2013 (da 674,9 milioni di euro a 682,2 milioni di euro);

- il contenimento dei costi nell'esercizio in esame, sebbene proseguito nel 2014, non è ancora adeguato in relazione alla situazione economico-finanziaria della Società;

- il volume dei debiti finanziari verso banche è pari nel 2014 a 355,9 milioni di euro, contro i 442,9 milioni di euro del 2013 e risulta quindi diminuito di 87 milioni di euro;

- i risultati di esercizio hanno risentito della plusvalenza di 228 milioni di euro derivante dal collocamento azionario del 34,93% del capitale della controllata RAI Way;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio

- corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio di esercizio 2014 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.

ESTENSORE

*Luciano Calamaro*

PRESIDENTE

*Enrica Laterza*

Depositata in segreteria il 2 agosto 2016

**S O M M A R I O**

PREMESSA .....	9
1.IL QUADRO NORMATIVO .....	10
1.1 I rapporti tra la RAI e lo Stato quale concedente del servizio pubblico radiotelevisivo .....	10
1.2 Le novità normative e regolamentari.....	11
2.LA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	22
2.1 Gli organi sociali e i compensi. ....	22
2.2 Il Dirigente preposto alla compilazione dei documenti contabili.....	31
2.3 L’assetto organizzativo della società RAI e le Vice direzioni generali .....	32
2.3.1.Sedi Regionali.....	33
2.3.2.Le sedi estere. ....	36
2.4 Spese di rappresentanza.....	38
2.5 Costi e produzione delle testate giornalistiche televisive.....	39
2.6 L’assetto immobiliare .....	42
3.CONTROLLI INTERNI .....	46
3.1 Il Collegio sindacale e la società di revisione.....	46
3.2 Il controllo previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 e gli Organismi di vigilanza.....	47
3.3 Il Codice Etico.....	51
3.4 L’Internal Auditing.....	52
4.IL GRUPPO RAI .....	57
4.1 L’assetto organizzativo del Gruppo RAI.....	57
4.2 I Rapporti tra la RAI e le società del Gruppo .....	58
5.LE CONSULENZE.....	62
6.LE RISORSE UMANE .....	63
6.1.La consistenza del personale della società Rai.....	63
6.2. Le cessazioni ed assunzioni del personale della società Rai .....	66
6.3 Il contenzioso in materia di lavoro .....	69

6.4. Costo del personale di Rai S.p.A.....	71
6.5. Costo del personale del Gruppo Rai .....	73
7. IL CONTENZIOSO DELLA SOCIETÀ RAI SPA .....	74
8 IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO ED IL CONTRATTO DI SERVIZIO.....	76
8.1 La definizione normativa del servizio pubblico radiotelevisivo .....	76
8.2 Il contenuto del contratto di servizio pubblico per il triennio 2010-2012 .....	77
8.2.1. Attuazione del contratto di servizio .....	81
8.3. Sanzioni AgCom .....	83
9. PIANI E PROGRAMMI .....	85
9.1 Il piano industriale .....	85
9.2 Il Piano di produzione e il Piano di programmazione .....	87
9.2.1. Festival di Sanremo.....	90
9.2.2. Fiction .....	94
9.2.3 Teche .....	97
9.2.4 Cinema .....	98
10 CONTABILITÀ SEPARATA.....	101
10.1 La disciplina legislativa .....	101
10.3 Raccordo tra contabilità separata e bilancio di esercizio .....	106
10.4 La contabilità separata come strumento per la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico .....	107
11 I RICAVI.....	108
11.1 Il canone di abbonamento .....	109
11.1.1 Il canone quale strumento di finanziamento pubblico .....	109
11.1.2 L'entrata proveniente dal canone di abbonamento .....	111
11.1.3 L'evasione dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento.....	113
11.1.4 La morosità degli abbonati .....	115
11.1.5. La nuova forma di riscossione del canone.....	116

11.2 La pubblicità .....	118
12. GLI ALTRI RICAVI .....	122
12.1 I ricavi commerciali .....	122
13. GLI INTERVENTI PER IL RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE .....	125
14. IL DIGITALE TERRESTRE .....	129
15. LE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI .....	130
16. LA GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA .....	133
16.1 Notazioni di sintesi .....	133
16.2 Lo stato patrimoniale .....	137
16.3 Lo stato patrimoniale riclassificato .....	141
16.4 Il conto economico .....	144
16.5 Il conto economico riclassificato .....	147
16.6 Il rendiconto finanziario .....	149
16.7 Il bilancio consolidato .....	150
16.7.1 Lo stato patrimoniale consolidato .....	151
16.7.2 Il conto economico consolidato .....	155
16.8 Raccordo tra bilancio civilistico della Rai e bilancio consolidato .....	158
17. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	159

**INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1 Compensi Amministratori e Sindaci.....	28
Tabella 2 Personale Rai con qualifica di giornalista .....	41
Tabella 3 Crediti Capogruppo/Società Controllate.....	59
Tabella 4 Rapporti tra la Rai e le società del Gruppo .....	60
Tabella 5 Situazione di consuntivo.....	63
Tabella 6 - Consistenza media personale Gruppo Rai .....	64
Tabella 7 Cessazioni personale .....	66
Tabella 8-Andamento assunzioni ultimo triennio Rai.....	67
Tabella 9- Contenzioso lavoro .....	69
Tabella 10 - Costi del contenzioso al periodo 2011-2014.....	70
Tabella 11 - Costo fattore lavoro .....	72
Tabella 12 - Incidenza costo personale/costo produzione .....	73
Tabella 13 - Analisi contenzioso .....	74
Tabella 14 - Offerta multimediale .....	83
Tabella 15 Costi totali.....	91
Tabella 16 -Costi esterni di rete .....	92
Tabella 17 - Contabilità separata esercizi 2012-2014.....	103
Tabella 18 - Ricavi.....	108
Tabella 19 - Andamento canoni abbonati.....	110
Tabella 20 - Ricavi dal canone di abbonamento .....	111

**PREMESSA**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. - per l'esercizio 2014 con cenni anche sugli eventi di particolare rilevanza, verificatisi fino a data corrente.

Rai spa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal 1961 fino al 2009. Con d.p.c.m. 10 marzo 2010 la Società è stata sottoposta al controllo della Corte ai sensi dell'art. 7 e con le modalità dell'art. 12 della citata legge n. 259 del 1958 avuto riferimento alla intervenuta fusione della RAI spa nella RAI Holding e all'apporto statale al patrimonio.

A far tempo dal settembre 2010, quindi, il controllo viene esercitato tramite un magistrato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e controllo della società.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2013, è stato oggetto della determinazione n. 20 del 2015, pubblicata in Atti Parlamentari – Leg. 17, Doc. XV, n. 244.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 I rapporti tra la RAI e lo Stato quale concedente del servizio pubblico radiotelevisivo

La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico per la Radiotelevisione", ha profondamente inciso sull'assetto del gruppo RAI, prevedendo, fra l'altro, la fusione per incorporazione di RAI spa nella RAI-holding spa. Nel corso del 2005, in forza della delega di cui sopra, è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (T.U.R)<sup>1</sup>.

L'articolo 45 del TUR elenca le prestazioni che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad erogare, afferenti anche all'attività educativa e formativa ed alla valorizzazione delle culture regionali e locali. Le modalità di attuazione dei compiti del servizio pubblico generale sono demandate, poi, ad un contratto di servizio nazionale (ed a contratti di servizio regionali) che la Rai stipula con il Ministero dello Sviluppo Economico, ogni tre anni. Il contratto, che deve conformarsi alla delibera a tal fine predisposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa comunitaria e nazionale, fissa le singole attività che la concessionaria è tenuta svolgere. Sotto altro versante, il testo unico prevede che le risorse pubbliche debbano coprire i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio pubblico<sup>2</sup>.

L'articolo 49, comma 1, della normativa in rassegna affida in concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo alla RAI sino alla data del 6 maggio 2016, termine prorogato alla data del 31 ottobre dello stesso anno dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50<sup>3</sup>.

Preme sottolineare che, nell'attuale assetto, lo Stato spiega contemporaneamente vari tipi di intervento pubblico: uno connesso alla posizione di concedente del servizio pubblico (chiamato a disciplinare l'attività della concessionaria), uno derivante dalla partecipazione pubblica al capitale della società, quale proprietario di maggioranza dell'impresa (che gli consente di esercitare tutti i diritti previsti dal codice civile) e, infine, ancora un altro quale titolare e "responsabile" di fronte all'Unione europea di molteplici poteri di regolamentazione del mercato da assolvere con imparzialità nel rispetto della normativa nazionale e di quella europea. Si tratta di una pluralità di

<sup>1</sup> La richiamata normativa ha consentito di riunire, in un unico corpus normativo, le disposizioni emanate nell'arco di un trentennio in materia di radiotelevisione e di codificare i principi enunciati dalla giurisprudenza, nel rispetto delle norme della Costituzione, del diritto internazionale e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

<sup>2</sup> Le problematiche connesse al principio di proporzionalità fra risorse e costi della concessionaria, saranno oggetto di successiva trattazione.

<sup>3</sup> Si tratta di una vera e propria concessione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Direttiva 2004/18 CE e dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con fisionomia simile all'appalto dei servizi.

ruoli di difficile armonizzazione, in quanto, per un verso, lo Stato deve provvedere alla cura degli interessi collettivi o pubblici tra i quali la garanzia di un servizio pubblico adeguato, il rispetto dei vincoli di bilancio, la politica di limitazione della spesa; sotto altro profilo è suo interesse, quale azionista dominante, che le società detenute nel Gruppo siano in grado di sostenere i costi produttivi, ottenendo tempestivamente le contribuzioni ed i finanziamenti, ivi compresi quelli di derivazione pubblica loro spettanti – alla stregua degli impegni normativi o contrattuali - anche per evitare il ricorso all'indebitamento. Viene ad emersione, quindi, una stretta correlazione tra l'attività della società (e delle controllate) e quella pubblica, di guisa che, ai fini del necessario miglioramento dei risultati della gestione, risulta essenziale, oltre ad una azione efficiente, economica ed efficace, anche il rispetto degli impegni finanziari e programmatici da parte dello Stato.

In conclusione, ferma restando la riferibilità al management della RAI dei risultati della gestione del Gruppo, risulta innegabile l'interdipendenza con l'esercizio delle attribuzioni statali nello specifico settore di intervento.

## **1.2 Le novità normative e regolamentari**

Le novità normative e regolamentari di particolare rilievo per la Società intervenute nel 2014, possono di seguito così essere sintetizzate:

1. *Costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.*

**a.** La legge 23 giugno 2014, n. 89 (art. 21, comma 4) ha stabilito, per l'anno 2014, la riduzione di euro centocinquanta milioni delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la copertura del costo di fornitura del servizio. Successivamente, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, comma 293) ha previsto che, per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento non potesse superare quella fissata per l'anno 2014. La medesima norma ha previsto, altresì, che, a decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla Rai per la copertura del costo di fornitura del servizio pubblico dovranno essere ridotte del 5 per cento.

Con decreto del 29 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni (MISE) ha mantenuto inalterato l'ammontare del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2015 rispetto all'anno 2014.

**b.** La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha fissato in euro 100,00 per il 2016 la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato (art. 1, comma 152) e

ha introdotto una nuova presunzione di detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, che opera in caso di esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Il canone, suddiviso in 10 rate mensili, sarà addebitato nelle fatture emesse dall'azienda erogatrice dell'energia elettrica collegate alla predetta utenza. Il successivo comma 153, lett. c) del richiamato articolo 1 ha previsto che l'importo dovuto a titolo di canone dovrà essere distintamente individuato nel contesto della fattura e che le somme dovranno essere riversate all'Erario, da parte delle imprese elettriche, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso, specificando che l'intero canone dovrà essere comunque riscosso e riversato entro il 20 dicembre di ogni anno (così il nuovo art. 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246). I termini e le modalità per il riversamento all'Erario (anche con riferimento alle conseguenze di eventuali ritardi) nonché le misure tecniche attuative eventualmente necessarie saranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 154).

Con riferimento alle eventuali maggiori entrate rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, discendenti dalle nuove modalità di pagamento del canone, i commi 160, e seguenti, hanno prescritto che l'extra-gettito sarà riservato all'Erario per una quota pari al 33 per cento del suo ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per gli anni 2017 e 2018, ferma restando l'assegnazione alla Rai della restante parte e la destinazione a specifiche finalità di quote delle entrate da canone sulla base della legislazione vigente (ad es. in favore dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ai sensi dell'art. 27, comma 8, legge 23 dicembre 1999, n. 488). Viene, poi, disposto che le somme derivanti dall'extra gettito non impegnate in ciascun esercizio, possono esserlo in quello successivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 158, della legge di stabilità è esclusa l'applicabilità delle nuove disposizioni alle attività di accertamento e riscossione coattiva e al canone di abbonamento speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall'ambito familiare.

Risultano tuttora pendenti i giudizi, incardinati nel 2015 in sede giurisdizionale amministrativa e civile, relativi ai provvedimenti, emanati nel 2014, di riduzione delle somme da riversare alla concessionaria per la copertura del costo di fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 1 del decreto del MISE del 30 dicembre 2015 (Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016) ha mantenuto invariato, per l'anno 2016 (rispetto alle misure stabilite nelle tabelle 3 e 4 allegate al

decreto ministeriale 29 dicembre 2014), l'importo dei canoni di abbonamento speciale dovuti: i) per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi; ii) per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili.

Risultano tuttora pendenti i giudizi incardinati nel 2014 e nel 2015 in sede giurisdizione amministrativa, relativi ai provvedimenti di determinazione della misura del canone emanati nel 2013 e nel 2014, con i quali era stato mantenuto inalterato, rispetto agli anni precedenti, l'ammontare dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2014 e per l'anno 2015, indipendentemente dalla variazione dei costi sostenuti dalla concessionaria per adempiere agli specifici obblighi di servizio pubblico.

#### *Rai Way.*

L'articolo 21, comma 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89 ha stabilito che “ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato. Le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico”. Il suddetto d.P.C.M. è stato adottato il 2 settembre 2014.

Nel novembre 2014, a seguito di un'offerta pubblica di vendita (IPO) destinata al pubblico dei risparmiatori, ai dipendenti di Rai e agli investitori istituzionali, è stato collocato sul mercato azionario il 34,93% del capitale sociale di Rai Way; Rai ne detiene al momento una quota pari a circa al 65,07%.

#### *Rai World.*

L'art. 21, comma 4-bis, della legge 23 giugno 2014, n. 89 innovando l'art. 45, comma 2, lettera e) TUSMAR (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), ha eliminato l'obbligo di eseguire le attività di produzione, distribuzione e trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero mediante un'apposita società. In data 29 dicembre 2014 è stato perfezionato l'atto di fusione tra Rai e Rai World, con conseguente internalizzazione delle attività svolte dalla controllata. La commercializzazione dei canali Rai all'estero, affidata in passato a Rai World, è attualmente gestita da Rai Com, sulla base del contratto di mandato Rai - Rai Com.

*Articolazione territoriale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.*

L'art. 21, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto che la Rai deve garantire l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni.

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 17 della legge n. 112/2004 (inserito dall'art. 21, comma 1, della predetta legge 23 giugno 2014, n. 89) prevede inoltre che le sedi di Bolzano, di Trento, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia mantengano la loro autonomia finanziaria e contabile e che fungano anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali e che le altre sedi regionali e provinciali conservino la medesima autonomia fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di Rai.

*Canone di concessione.*

Con delibera 494/14/CONS del 30 settembre 2014, l'AGCOM, in attuazione dell'articolo 3-quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44 e dell'art. 35 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, ha provveduto alla definizione dei criteri per la determinazione dei contributi per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri. L'Autorità, in particolare, ha abbandonato il criterio, usato in passato, della commisurazione del canone al fatturato dell'impresa titolare dell'uso delle frequenze, ritenuto superato anche a livello comunitario, e ha utilizzato come base di riferimento il valore indicato dal MISE quale minimo d'asta nella procedura competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alla delibera n. 277/13/CONS. Con decreto del MISE del 29 dicembre 2014 è stato fissato, in via transitoria, l'importo dell'acconto del contributo per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014, in una somma pari al 40% dell'importo versato nell'anno 2013. La Rai ha provveduto al versamento entro il termine previsto del 31 gennaio 2015.

*Contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016.*

L'articolo 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) ha stabilito che, per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge ad AGCOM, la misura dei diritti amministrativi è determinata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso (art. 34, comma 2-bis, d.lgs. n. 239/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche).

La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, nonché le relative istruzioni, sono indicate nelle delibere n. 605/15/CONS del 5 novembre 2015 e n. 34/16/CONS del 28 gennaio 2016, nelle quali l’Autorità stabilisce che sono tenuti al versamento della contribuzione entro il 1° aprile 2016 le imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso (nella misura pari all’ 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della delibera), nonché gli altri soggetti esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità (in misura pari al 2 per mille dei predetti ricavi).

Risulta tuttora pendente il giudizio che Rai, dopo aver versato il contributo per l’anno 2015 entro il 1° aprile 2015, ha incardinato presso il giudice amministrativo, impugnando la delibera AGCOM n. 567/14/CONS del 6 novembre 2014 e il provvedimento dell’Autorità prot. n. 0040247 del 29 aprile 2015.

*Contributo dovuto al Ministero dello Sviluppo Economico.*

L’articolo 5 della legge 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 ha stabilito che le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo: di un contributo per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del MISE, determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta (diritti amministrativi – art. 34, comma 2 e art. 1-bis, all. 10, Codice delle comunicazioni elettroniche); di contributi per ogni collegamento monodirezionale calcolato in base alla gamma di frequenza utilizzata e alla larghezza di banda (contributi per l’utilizzo dei ponti di collegamento – così il nuovo art. 2-bis, all. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche). Sulla base di quanto chiarito nella circolare esplicativa emanata dalla Direzione Generale del MISE, il 22 dicembre 2015 il Ministero ha richiesto alla Rai, nella comunicazione dell’11 gennaio 2016, di versare per l’anno 2016 l’importo di euro 111.000,00 per i diritti amministrativi, entro il 31 gennaio 2016. La comunicazione del MISE precisa che, per i diritti amministrativi dovuti per gli anni 2014 e 2015, sarà cura dell’Amministrazione inviare una nota riassuntiva dei pagamenti da effettuare entro il 30 aprile 2016. La società, in data 29 gennaio 2016, ha provveduto al pagamento delle somme richieste, con riserva di ripetere quanto versato e di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e interessi.

Il Ministero ha altresì avanzato, ai sensi del citato articolo 2-bis, all. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche – secondo il quale le imprese titolari di autorizzazione generale per

l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento di determinati contributi per ogni collegamento monodirezionale – la richiesta di pagamento relativa al contributo per i collegamenti in ponte radio per l'anno 2016, per un importo pari a euro 302.271.50. Per i contributi dovuti per i collegamenti in ponte radio relativi agli anni 2014 e 2015, incombe all'Amministrazione inviare una nota riassuntiva dei pagamenti da effettuare entro il 30 aprile 2016. La società non ha ancora provveduto al pagamento delle somme a tale ultimo titolo richieste e sono in corso gli opportuni approfondimenti onde appurare se i predetti importi siano dovuti.

*Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.*

Il comma 172 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha caducato la previgente modalità di determinazione da parte dell'AGCOM (e di applicazione da parte del MISE) dei contributi dovuti dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale per l'utilizzo delle frequenze televisive in tecnica digitale (abrogando l'art. 3-quinquies, comma 4, della legge 26 aprile 2012, n. 44). La predetta determinazione, che dovrà avvenire “in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative”, è rimessa ad un decreto del MISE, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 30 dicembre 2015. La norma si applica anche per gli anni 2014 e 2015, per i quali i contributi non sono stati ancora fissati (comma 173).

Risulta tuttora pendente il ricorso incardinato nel 2015 dalla società, che ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio, il decreto del MISE del 29 dicembre 2014, con il quale il Ministero, riferendosi al criterio del fatturato, aveva fissato, in via transitoria, l'importo dell'acconto del contributo per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014.

*Accordo tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano.*

I commi 167-168 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell'attuazione dell'accordo del 14 e 15 giugno 2010 tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora. A tal riguardo è stato previsto che il MISE avviasse, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso che mettesse a disposizione – senza oneri per la Città del Vaticano e con